



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.10.2011
COM(2011) 678 definitivo

2011/0293 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria della parte "Commercio" (parte IV) dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la firma nonché, in attesa della sua conclusione, l'applicazione provvisoria della parte "Commercio" (parte IV) dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito "l'accordo"):

- Proposta di una decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria della parte "Commercio" dell'accordo di associazione.

In occasione del vertice Unione europea – America latina e Caraibi svoltosi a Vienna il 12 - 13 maggio 2006, i capi di stato e di governo dell'Unione europea e quelli di alcune Repubbliche dell'America centrale hanno deciso di avviare i negoziati in merito ad un accordo di associazione, che includeva l'istituzione di un accordo di libero scambio, fra queste due regioni. I negoziati sono stati avviati ufficialmente nell'ottobre 2007 a seguito di una decisione del Consiglio che li autorizzava nell'aprile del 2007.

Dopo averli seguiti in veste di osservatore, nel gennaio 2010 Panama ha chiesto di partecipare ai negoziati. L'inclusione di Panama è stata accettata formalmente dall'UE in seguito alla modifica delle direttive di negoziato approvata dal Consiglio il 10 marzo 2010.

I negoziati si sono conclusi positivamente nel maggio 2010 e, dopo una fase di riesame giuridico, il testo dell'accordo è stato siglato il 22 marzo 2011.

Per quanto riguarda il dialogo politico, l'accordo contiene tutte le clausole politiche che costituiscono un elemento chiave di sintesi dei valori dell'UE. Fra le clausole politiche che si concentrano su obiettivi di politica estera, quelle relative ai diritti umani, alla democrazia e allo stato di diritto rivestono una particolare importanza poiché rappresentano il nucleo dei valori dell'UE. Per quanto riguarda la cooperazione, la Commissione è riuscita ad ottenere l'inserimento di disposizioni volte a migliorare la cooperazione biregionale in tutti i settori di comune interesse al fine di conseguire uno sviluppo sociale ed economico più sostenibile ed equo in entrambe le regioni.

In merito alla parte "Commercio" dell'accordo, e come stabilito nelle direttive di negoziato, la Commissione è riuscita ad ottenere l'eliminazione dei dazi elevati, la rimozione degli ostacoli tecnici agli scambi, la liberalizzazione dei mercati dei servizi, la tutela delle indicazioni geografiche (IG) importanti per l'UE, l'apertura dei mercati degli appalti pubblici oltre a impegni sul rispetto delle norme in materia di lavoro e ambiente e procedure efficaci e rapide di risoluzione delle controversie. È stato quindi raggiunto l'obiettivo di andare oltre gli impegni assunti in sede OMC e garantire nella regione condizioni di parità con i concorrenti.

Gli Stati membri dell'UE sono stati informati oralmente e per iscritto dell'avanzamento dei negoziati con l'America centrale attraverso i gruppi di lavoro AMLAT/COLAT del Consiglio e il comitato della politica commerciale. Il Parlamento europeo è stato regolarmente informato circa le evoluzioni della situazione tramite la commissione per il commercio internazionale

(INTA) e la delegazione del PE per l'America centrale. Il testo dell'accordo risultante dai negoziati è stato via via trasmesso alle due istituzioni. Nel settembre 2009 è stata pubblicata una valutazione indipendente e dettagliata dell'impatto sulla sostenibilità commerciale, che ha preso in esame i possibili effetti economici, sociali e ambientali dell'accordo e in merito alla quale i servizi della Commissione hanno formulato osservazioni nel giugno 2010.

2. NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

L'obiettivo principale del dialogo politico è lo sviluppo di un partenariato politico privilegiato basato su valori, principi ed obiettivi comuni nonché il rafforzamento della nostra collaborazione su ogni aspetto d'interesse, in particolare diritti umani, prevenzione dei conflitti e buon governo, integrazione regionale, riduzione della povertà e lotta alla disuguaglianza, sviluppo sostenibile. La seconda parte dell'accordo riguarda la cooperazione, che dovrebbe concretizzarsi attraverso azioni in tutte le aree di comune interesse, compreso lo sviluppo economico, la coesione sociale, le risorse naturali, la cultura, la giustizia e le scienze.

La parte "Commercio" dell'accordo tra l'UE e l'America centrale definisce le condizioni che consentono agli operatori economici dell'UE di sfruttare pienamente le opportunità e le complementarità emergenti tra le economie delle parti. L'applicazione dell'accordo permetterà di esonerare completamente gli esportatori dell'UE di prodotti industriali e della pesca nell'America centrale dal pagamento di dazi doganali. L'accordo è conforme ai criteri dell'articolo XXIV del GATT concernenti l'eliminazione dei dazi e delle altre regolamentazioni restrittive del commercio per la quasi totalità degli scambi tra le parti. Limiterà inoltre le possibilità per l'America centrale di introdurre ostacoli non tariffari in settori importanti, quali ad esempio i requisiti di etichettatura per i prodotti tessili. L'America centrale potrà beneficiare di un nuovo importante accesso al mercato dell'UE, in particolare per le sue esportazioni agricole principali (banane, zucchero, carne bovina e rum) e l'UE concederà l'esenzione totale dai dazi per i prodotti industriali e della pesca originari dell'America centrale fin dall'entrata in vigore dell'accordo.

Per quanto riguarda i servizi e lo stabilimento, gli impegni ottenuti dalle Repubbliche dell'America centrale vanno oltre gli impegni presi da queste ultime nell'ambito del GATS (Accordo generale sugli scambi di servizi) e coincidono con gli interessi principali dell'UE nei settori pertinenti (in particolare i servizi di telecomunicazione, ambientali e marittimi nonché altri servizi di trasporto) rispettando le criticità dell'UE, ad esempio in materia di presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali (modalità 4). Relativamente a determinati settori, gli impegni offerti dalle Repubbliche dell'America centrale raggiungono parità effettiva con altri accordi conclusi dall'America centrale, ad esempio il CAFTA, o vanno addirittura oltre in ambiti quali l'accesso al mercato in settori diversi da quelli dei servizi o i servizi di trasporto marittimo. Negli appalti, gli accordi conclusi con l'America centrale prevedono un accesso significativo sia a livello dei governi centrali che a livello inferiore (inclusi, ad esempio, gli appalti relativi al Canale di Panama).

L'accordo contiene inoltre una serie di disposizioni che vanno oltre quelle concordate nel quadro multilaterale, in particolare per quanto riguarda la proprietà intellettuale (ad esempio 224 indicazioni geografiche UE protette, condizioni di protezione dei dati ben definite), lo sviluppo sostenibile (l'accordo è equivalente o superiore al regime SPG+ sulle questioni riguardanti il lavoro e l'ambiente e contiene impegni specifici sulla pesca sostenibile), la concorrenza (norme in materia di monopoli ed obblighi di trasparenza per le sovvenzioni), gli ostacoli tecnici agli scambi (vigilanza del mercato, trasparenza nelle procedure e norme di regolamentazione per l'etichettatura e la marcatura), le misure sanitarie

e fitosanitarie (misure OMC+ su benessere degli animali, regionalizzazione, riconoscimento degli stabilimenti di esportazione, ispezioni sul posto e controlli delle importazioni).

L'accordo definisce infine un quadro istituzionale efficace per la sua applicazione che comprende sia un Consiglio di associazione che un comitato di associazione sostenuti da una serie di sottocomitati che opereranno e svolgeranno consultazioni nelle diverse aree disciplinate dalla parte "Commercio" dell'accordo e un meccanismo di risoluzione delle controversie bilaterale.

In generale, l'accordo promuoverà e farà proprie, al di là delle regole stabilite nell'ambito dell'OMC, politiche di apertura e di rispetto a livello nazionale delle migliori pratiche concordate a livello internazionale, assicurando condizioni trasparenti, non discriminatorie e prevedibili agli operatori e agli investitori dell'UE nella regione.

Poiché anche gli Stati membri dell'Unione europea sono parti dell'accordo in ragione di taluni impegni figuranti nel protocollo sulla cooperazione culturale, essi devono ratificarlo secondo le rispettive procedure interne. Questo può richiedere un periodo di tempo considerevole. Affinché la parte "Commercio" dell'accordo possa essere rapidamente applicata in attesa della ratifica da parte di tutti gli Stati membri, la Commissione propone che detta parte sia applicata in via provvisoria. Data l'importanza dell'accordo, la Commissione ritiene che il Consiglio debba inviare le notifiche di cui agli articoli 353, paragrafi 2, 3 e 4, soltanto dopo un determinato lasso di tempo, in modo da permettere al Parlamento europeo di esprimere la propria posizione in merito al testo. La Commissione è pronta a collaborare con il Consiglio e con il Parlamento europeo per consentire l'applicazione provvisoria della parte "Commercio" dell'accordo nel 2012.

3. PROCEDURE

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo prevede l'applicazione provvisoria della parte "Commercio".

La Commissione ha giudicato soddisfacenti i risultati dei negoziati e invita il Consiglio:

- ad autorizzare la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra;
- ad approvare l'applicazione provvisoria della parte "Commercio" dell'accordo in attesa della sua entrata in vigore.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria della parte "Commercio" (parte IV) dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea¹,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di associazione a nome dell'Unione europea con l'America centrale. Le direttive di negoziato sono state modificate il 10 marzo 2010 per includere Panama nel processo di negoziato.
- (2) Detti negoziati si sono conclusi in occasione del vertice Unione europea – America latina e Caraibi svoltosi a Madrid nel maggio 2010 e l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito "l'accordo") è stato siglato il 22 marzo 2011.
- (3) L'articolo 353, paragrafo 4, dell'accordo prevede l'applicazione in via provvisoria della parte IV relativa al commercio.
- (4) L'accordo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione europea e applicato in via provvisoria in attesa che siano espletate le pertinenti procedure di conclusione.
- (5) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare le modifiche all'elenco delle indicazioni geografiche raccomandate dal sottocomitato per la proprietà intellettuale al comitato di associazione perché vengano approvate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 247 e dell'articolo 274, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo.
- (6) A norma dell'articolo 356 dell'accordo è opportuno chiarire che l'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati presso i tribunali dell'Unione e degli Stati membri,

¹ GU C ... del ..., pag. .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo e dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, la parte IV dell'accordo è applicata dall'Unione europea a titolo provvisorio in conformità all'articolo 353, paragrafo 4.

La data a partire dalla quale la parte IV dell'accordo sarà applicata a titolo provvisorio sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 247 dell'accordo, le modifiche dell'accordo introdotte da decisioni del Consiglio di associazione, secondo quanto proposto dal sottocomitato per la proprietà intellettuale sulle indicazioni geografiche, sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione europea. Se le parti interessate non raggiungono un accordo nel caso in cui siano sollevate obiezioni nei riguardi di un'indicazione geografica, la Commissione adotta la propria posizione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari².

Articolo 5

Una denominazione protetta a norma dell'allegato XVIII dell'accordo (Indicazioni geografiche protette) può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare.

Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea provvedono a far rispettare la protezione di cui all'articolo 246 dell'accordo anche su richiesta di una parte interessata.

² GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

Articolo 6

Ai fini dell'adozione delle disposizioni attuative necessarie per l'applicazione delle norme di cui all'appendice 2A dell'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa) e all'appendice 2 dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) dell'accordo, si applica l'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario³.

Articolo 7

L'accordo non è da interpretarsi come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati presso i tribunali dell'Unione europea o degli Stati membri.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per il Consiglio
Il presidente*

³ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra.

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo: 12 0

Importo iscritto nel bilancio per la fine del periodo di attuazione.

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna.

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ⁴	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno n]
Articolo ...	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		178,4
Articolo ...	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		

Situazione a seguito dell'azione					
	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]
Articolo ...					

⁴ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

Articolo ...					
--------------	--	--	--	--	--

4. MISURE ANTIFRODE

La legislazione doganale dell'Unione europea ha lo scopo di assicurare la corretta applicazione di tutte le misure doganali dell'UE, comprese le preferenze tariffarie stabilite nella parte "Commercio" del presente accordo, che contiene anche le disposizioni necessarie per quanto riguarda l'applicazione delle regole d'origine preferenziali e la cooperazione amministrativa (allegato II), l'assistenza nelle indagini (allegato III) e la possibilità, dopo consultazioni, di una revoca temporanea delle preferenze tariffarie in caso di frodi e irregolarità riguardanti il trattamento preferenziale (allegato IV).

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Questa stima si basa sulla media delle importazioni per il periodo 2007-2009 e rappresenta la perdita annua di entrate dovuta: 1) alla piena applicazione delle preferenze tariffarie negoziate dell'accordo, che interverrà 10 anni dopo l'entrata in vigore; 2) ai livelli iniziali dei contingenti tariffari concessi. Negli anni precedenti le perdite di entrate saranno inferiori, anche tenendo conto del probabile aumento delle importazioni dei prodotti per i quali saranno progressivamente ridotti i dazi – aumento che compenserà in parte la perdita.